



cf: 80002140624

# ORDINE DEGLI INGEGNERI

della Provincia di Benevento

[www.ingegneribenevento.it](http://www.ingegneribenevento.it)

## A tutti gli iscritti

Gentile Collega,

il quotidiano impegno del Consiglio si esprime oggi con un pregevole memorandum.

Nello specifico, il Consigliere Renato Lisi, molto attento alle problematiche che attanagliano la libera professione, ha elaborato per l'Ordine il documento allegato.

Il Presidente ed i consiglieri che hanno aderito all'iniziativa sono lieti di metterlo a disposizione dei più giovani Ingegneri e, non ultimo, di portarlo a conoscenza di tutti gli iscritti per ricevere ulteriori proposte ed osservazioni nell'interesse superiore dell'Ingegnere.

Con i migliori saluti.

**Il Consigliere Segretario**

Ing. Nicola Zotti

**Il Presidente**

Ing. Giacomo PUCILLO

Firmato digitalmente da

**GIACOMO PUCILLO**

CN = PUCILLO GIACOMO  
O = Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Benevento  
C = IT



**MEMORANDUM**  
**GIOVANI INGEGNERI**

Ing. Renato Lisi

## Premessa

In questo breve vademecum ho voluto trattare generici argomenti rivolgendomi ai giovani ingegneri. Questo lavoro nasce quindi, più che dalla mano di chi lo ha scritto, dai documenti raccolti durante la mia esperienza di ingegnere.

In una società soggetta a una successione continua di infinite onde di notizie dove ben scarso tempo è concesso alla riflessione, dove è inevitabile il dilagare di una cultura che tende a non educare, ma ad acquisire sempre più carattere informativo, impoverendo l'individuo di capacità di giudizio e di iniziative, è necessario possedere punti di riferimento certi.

L'esorbitante quantità di notizie che si abbattono continuamente crea una sorta di rumore che assorda, stordisce e condiziona .

La tematica presenta un orizzonte vasto e riguarda molte questioni che ho cercato di sintetizzare e mi scuso pertanto per la sua inevitabile incompletezza e talvolta approssimazione. Mi auguro che questo lavoro comunque possa essere utile ai giovani ingegneri.

### **ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI**

L'Ordine degli Ingegneri è un Ente Pubblico , territoriale, non economico posto “sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia” che la esercita direttamente ovvero tramite i Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica. L'Ordine Provinciale viene istituito con Legge n. 1395/1923 che, all’art. 2, così dispone: “E' istituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nell'Albo in ogni provincia”. Il regolamento di attuazione della Legge istitutiva, approvato con R. D. 2537/1925, all’art. 1 ribadisce e specifica che: “in ogni provincia è costituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, avente sede nel comune capoluogo”. In origine riuniti in unico Albo di categoria, per disposizione del R.D. 2145/1927, ingegneri ed architetti vengono ripartiti in Albi distinti. L'Ordine provinciale degli Ingegneri è gestito da un Consiglio eletto dagli iscritti e dotato di una struttura organizzativa in grado di svolgere diverse funzioni. Il principale compito istituzionale dell’Ordine è l’esercizio di custodia dell’Albo Professionale, che consiste nell'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di ingegnere. Per questa funzione, ogni Ordine provinciale stabilisce la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti a copertura delle spese organizzative e gestionali. All’interno dell'Albo provinciale che, nella sua struttura risulta unico, l'art. 11 del D.P.R. dell' 11/07/1980 n. 382, ha previsto, l’individuazione di una sezione intitolata "Elenco speciale per i docenti universitari a tempo pieno” e di una sezione intitolata " Società tra professionisti". Successivamente all’emanazione del DPR 328 del 2001, distinguendo gli ingegneri abilitati prima da quelli abilitati successivamente al 2 settembre 2001, vengono istituite la Sezione A e la Sezione B, rispettivamente riservate agli ingegneri in possesso di laurea quinquennale (Sezione A) e agli ingegneri junior in possesso di laurea triennale (Sezione B). Ciascuna Sezione è stata

a sua volta ripartita in tre settori: **Settore 1 - Civile e ambientale** / **Settore 2 - Industriale** / **Settore 3 - Dell'informazione**

### **FUNZIONE DELL'ORDINE**

L'Ordine rappresenta un punto di riferimento tanto per gli iscritti quanto per le istituzioni e la società civile. Oltre alla tenuta dell'Albo l'Ordine provvede a:

- Regolare la propria organizzazione interna e i comportamenti attesi dagli iscritti all'Albo, nell'esercizio della loro professione, nei rapporti con i colleghi e con lo stesso Ordine;
- Esprimere pareri su questioni che riguardano la professione di ingegnere;
- Esprimere giudizi nelle controversie tra professionisti o tra cliente e professionista e sulla liquidazione di onorari e spese;
- Tutelare gli iscritti per assicurare il rispetto delle competenze attribuite per legge agli ingegneri e delle norme che disciplinano l'affidamento di incarichi professionali;
- Garantire il cittadino e la collettività in merito alla professionalità e competenza dei professionisti che svolgono attività riservate nel campo dell'ingegneria;
- Designare iscritti all'Albo in rappresentanza dell'Ordine presso organismi pubblici, commissioni, uffici, associazioni;
- Svolgere attività informative e formative, culturali e assistenziali, per la crescita della categoria e della comunità civile in cui questa opera;
- Designare le candidature per lo svolgimento degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
- Organizzare Commissioni e Gruppi di lavoro tematici per settori di particolare interesse;
- Costituire punto di riferimento autorevole per la categoria e i suoi interlocutori.

### ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI

L'iscrizione all'Albo degli Ingegneri è obbligatoria per esercitare la professione ai sensi della L. n. 897 del 25 Aprile 1938 e del R.D. n. 2537 del 23 Ottobre 1925 ed imprescindibile per poter apporre la firma su un progetto e/o una consulenza effettuata.

Tra le attività per le quali essa è obbligatoria si citano a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- Progetto e Direzione Lavori di costruzioni civili e industriali per opere pubbliche o private in genere;
- Progetto e Direzione Lavori di impianti e strutture;
- Collaudo di costruzioni (per il collaudo statico è richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno 10 anni);
- Collaudo di impianti;
- Consulenza Tecnica d'Ufficio per il Tribunale (Albo C.T.U. dell'Ordine Professionale).

Scelta esclusiva dunque, per chi vuole intraprendere la libera professione, l'iscrizione all'Albo risulta essere necessaria anche per chi è dipendente ma con funzione cardine nella progettazione, realizzazione e/o collaudo di un'opera.

Secondo l'art. 4 della succitata Legge n. 1395 del 24 Giugno 1923, infatti, "Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'Albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'Albo".

Restano infine, ma non per questo meno importanti, da specificare i vantaggi dell'iscrizione presso l'Albo professionale. In considerazione dell'importanza che riveste un corretto esercizio della professione per la collettività e per la categoria, gli Ordini infatti, offrono diversi servizi utili ad aiutare concretamente il professionista costituendo il riferimento dell'industria di riferimento locale, delle istituzioni e del pubblico ed offrendo un servizio di costante informazione agli iscritti e talvolta l'istituzione di commissioni tematiche per settori di particolare interesse.

Vigilando inoltre, alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione, si può affermare che la ragione d'essere di un Ordine professionale è duplice: da un lato, volta alla tutela degli iscritti e dall'altro, proprio attraverso la difesa della professionalità, volta alla tutela della collettività.

### **OBBLIGO PEC – Posta elettronica certificata**

Per gli ingegneri iscritti all'Albo diviene obbligatoria dal 29.11.2009

### **PARTITA IVA**

L'Ingegnere che intende intraprendere la libera professione, quindi un'attività economica, in forma sia di lavoro autonomo sia societaria deve richiedere presso l'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del numero della partita IVA .

### **ISCRIZIONE INARCASSA**

Nell'ambito della professione di ingegnere l'iscrizione ad Inarcassa rappresenta un ulteriore tassello. Destinata alla tutela previdenziale non è né facoltativa né volontaria, bensì un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso dei seguenti specifici requisiti:

- iscrizione all'Albo professionale;
- non assoggettamento ad altra forma previdenziale;
- possesso di partita IVA.

### **POLIZZA PROFESSIONALE**

Conseguenza diretta della riforma delle professioni, prevista dal D.P.R. n. 137 del 14 agosto 2012, l'obbligo di dotarsi di una polizza Rc professionale coinvolge tutti coloro che risultano iscritti all'Albo.

L'assicurazione è obbligatoria dal 14 agosto 2013.

L'obbligo prevede che la polizza risulti già attiva nel momento stesso in cui il professionista accetta un incarico.

Al contempo il cliente deve essere debitamente informato sui termini della polizza e quindi deve conoscere massimali, rischi coperti e scoperti, franchigie e tutti i dettagli che rivelano l'estensione della copertura assicurativa.

La sottoscrizione di una polizza coinvolge gli iscritti all'Ordine degli ingegneri che esercitano effettivamente l'attività libero-professionale.

Non hanno obblighi gli ingegneri che esercitano alle dipendenze di un'azienda privata e non firmano progetti, o quei professionisti che svolgono la professione esclusivamente all'interno di una pubblica amministrazione.

Una **Rc** professionale ingegneri adeguata deve essere in grado di coprire tutta una serie di danni a partire da quelli materiali diretti a quelli che producono perdite patrimoniali.

Il prodotto perfetto include anche danni che sono la conseguenza di:

- responsabilità civile contrattuale,
- colpa grave e lieve,
- colpe dei dipendenti o collaboratori,
- violazioni della privacy,
- perdita di documenti,
- direzione dello studio,
- sanzioni fiscali assegnate ai clienti per errori o omissioni del professionista,
- costi e spese legali,
- diffamazione e ingiuria.

## CREDITI FORMATIVI

Gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri per esercitare la professione devono essere in possesso di almeno 30 CFP.

L'aggiornamento della competenza professionale degli iscritti è un obbligo derivante dal D.P.R. 7 agosto 2012 n°137.

Per la formazione professionale continua vengono organizzate delle attività dall'Ordine al fine di consentire agli ingegneri di aggiornarsi e acquisire nuove competenze.

I crediti vengono riconosciuti per diversi tipi di attività:

- Non formale che prevede corsi, seminari, convegni, conferenze e stage formativi
- Informale che prevede attività professionale, certificazioni delle competenze, brevetti, pubblicazioni, gruppi di lavoro e commissioni
- Formale che prevede la partecipazione a master, dottorati e corsi universitari

Per gli ingegneri iscritti all'Albo è anche possibile eseguire la formazione a distanza attraverso l'utilizzo di quelle tecnologie della comunicazione che permettono la partecipazione a corsi e gruppi di lavoro sia in forma sincrona che asincrona.

## CODICE DEONTOLOGICO

Gli iscritti all'Albo degli Ingegneri hanno coscienza che l'attività dell'ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita. Sono consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, sono tenuti costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di

autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale. Sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario dell'ingegnere svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale e, in caso di calamità, rendere disponibili le proprie competenze coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio. Sulla base di tali principi, in osservanza alla legge fondamentale ed in particolar modo alla Costituzione, il CNI ha emanato e approvato un Codice Deontologico recepito dagli Ordini territoriali, che dovrà essere rispettato da tutti gli iscritti al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di legalità e responsabilità sociale, a tutela della dignità e del decoro della professione.

### **PROFILI DI RESPONSABILITA'**

Prima di passare in rassegna le varie figure che intervengono nel processo di realizzazione di un'opera mi preme citare un passo di Paolo Dore: "mentre l'uomo della scienza si propone essenzialmente la conoscenza della natura, per l'uomo della tecnica quel che conta è l'intervento sulla natura in vista di un determinato fine, ossia la messa a punto di un processo di intervento relativo alla necessità dell'uomo. La tecnica deve presupporre la scienza e, pur distinguendosi da essa, la prolunga e la completa, e acquista, proprio per l'intimo legame con le necessità dell'uomo, connotazioni di profonda concretezza. Inoltre, potendo trattarsi di un qualunque processo, animato o no, sul quale può essere attuato l'intervento

della tecnica, anche a questa compete un orizzonte proprio vastissimo, per cui, ad esempio gran parte della medicina e dell'economia appartengono alla tecnica come l'ingegneria".

**Il committente**, nella realizzazione di un lavoro o di un'opera, è il soggetto pubblico o privato che richiede ad altri la realizzazione di lavori od opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Una specifica definizione si rinviene nel d.lgs 81/2008 art.89, lettera b). Inoltre l'art.29 del Testo Unico dell'Edilizia ne definisce i limiti di responsabilità.

**L'appaltatore o impresa**, è il soggetto che assume a proprio rischio l'organizzazione e gestione dei mezzi necessari a condurre a buon fine l'esecuzione di un'opera, con modalità specificate nel contratto di appalto, a fronte di un compenso.

**Il progettista**, è la figura professionale che per conto del committente o dell'impresa, redige l'elaborato progettuale in forza del quale si realizzerà l'opera. Il ruolo del progettista è fondamentale e di grande responsabilità, in quanto, dalla corretta progettazione commissionata dipende la sua esecuzione. Rientrano fra le principali obbligazioni del progettista quella di vagliare la concreta realizzabilità dell'opera. Dare prontamente contezza al committente, al direttore dei lavori e all'impresa quando durante l'esecuzione dell'opera si ravvisano dei vizi, presentare, in nome e per conto del committente, degli elaborati presso la P.A. competente al rilascio dei vari atti autorizzativi a costruire.

**Il direttore dei lavori**, dirige la realizzazione dell'opera. Generalmente questa figura professionale è ricoperta da un soggetto dotato di particolari competenze tecniche ed è inquadrato alla stregua di ausiliario del committente e il principale

compito è quello di vigilare sull'operato dell'impresa. Ai sensi del Codice degli Appalti è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali.

**Il progettista dei lavori delle opere impiantistiche**, quest'ultimo assume normalmente una funzione di consulenza con responsabilità limitate al campo di competenza specifica, il Direttore dei Lavori resta comunque il solo e unico titolato a tenere i rapporti con l'impresa.

**Il progettista strutturale**, è colui che redige il progetto esecutivo delle strutture. Si ricorda che "La costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo Albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli Ordini e Collegi professionali."

**Il direttore dei lavori strutturali**, il direttore dei lavori strutturali ,dirige i lavori strutturali e a strutture ultimate ,entro il termine di 60 giorni deposita una relazione in triplice copia al competente ufficio tecnico regionale e trasmette una copia al collaudatore statico.

**Il collaudatore**, tutte le costruzioni in conglomerato cementizio armato ,normale e precompresso e a struttura metallica devono essere sottoposte a collaudo statico entro 60 giorni dall'ultimazione. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'Albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun

modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente.

**La direzione artistica**, si richiede di norma quando il progettista non è incaricato anche della direzione lavori o di parte della progettazione. La direzione artistica in generale è riconducibile ad una forma di consulenza sull'esecuzione dell'opera.

**Il responsabile dei lavori**, il responsabile dei lavori è colui che può sostituire il committente nel ruolo centrale di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione dell'opera.

**I coordinatori**, il coordinatore per la progettazione dell'opera e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ricoprono un ruolo di grande importanza per l'attuazione delle misure di sicurezza poiché devono coordinare più imprese che devono operare nello stesso cantiere.

### **LA RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI**

#### **Il codice civile, la legge professionale e il regolamento d'attuazione**

La disciplina dell'ingegnere trova il suo principale fondamento normativo negli artt. 2229-2238 libro V, cap. II del Codice Civile. Ciò detto, le disposizioni normative Legge 24 giugno 1923, n.1395 inerente la tutela del titolo e dell'esercizio professionale, e, recante norme di regolamento per la professione di ingegnere e di architetto disegnano l'ordinamento professionale degli ingegneri.

Il contenuto della legge professionale è completato dalla Legge 24 giugno 1935, n.1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti).

I caratteri generali della professione di ingegnere sono disciplinati dall'art. 51 e 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n.2537, l'art. 51 stabilisce che *sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare e utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie e ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo*. L'art. 62 Regio Decreto 23 ottobre 1925, n.2537 infine, stabilisce che gli ingegneri e gli architetti che siano impegnati in una pubblica amministrazione dello stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti all'Albo, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio e incompatibilità previste dalla legge. Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione.

La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori è fondata sul fatto che questi assumono la rappresentanza del committente per le materie tecniche di competenza ed origina dal rapporto fiduciario che lega i professionisti con il soggetto appaltante. In altri termini, nei rispettivi campi di competenza, il progettista ed il direttore dei lavori agiscono come alter ego del committente. La loro responsabilità è governata dall'art.1176 c.c. comma 2 ,nonché dall'art.2236 c.c.. La giurisprudenza preminente ritiene che la disciplina dell'art.1669 c.c. sia applicabile anche nei riguardi del progettista e del direttore dei lavori. Inoltre l'art.64, c.4 del Testo Unico Edilizia stabilisce che il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di

tutte le strutture dell'opera comunque realizzate, mentre il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la conformità non solo della progressiva realizzazione dell'opera rispetto al progetto originario , ma anche la conformità della esecuzione al capitolato e alle norme tecniche. Sussiste infine la responsabilità del progettista in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente.

### **TUTELA DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE DEI LAVORI**

Vi sono determinati comportamenti che la giurisprudenza ritiene sufficienti per escludere la responsabilità dei professionisti che è bene adottare al fine di prevenire il sorgere delle responsabilità.

Non è sufficiente, infatti, adoperare la diligenza per andare esenti da responsabilità, ma occorre adottare specifici comportamenti cautelativi che vanno spesso oltre le regole di mero buon senso e di ordinaria prudenza.

La prima regola di condotta che il progettista deve adottare nel caso in cui rilevi un vizio nel suo elaborato progettuale è quello di formalizzarlo e denunciarlo ad ogni soggetto coinvolto con A/R. Si sottolinea che il progettista deve rifiutarsi di sottoscrivere un progetto viziato qualora altri soggetti, il committente o l'impresa avessero sin dall'inizio in mente di realizzare un'opera viziata.

Se tutti i tentativi del progettista rimangono infruttuosi non resta che compiere l'atto estremo ,ossia rinunciare all'incarico. L'articolo 1346 del c.c. dispone,infatti che l'oggetto dell'incarico professionale deve essere lecito. Si ricorda il principio generale secondo il quale “prevenire è meglio che curare”.

L'opera deve essere conforme alle norme imperative, norme tecniche, urbanistiche ed edilizie.

Relativamente al direttore dei lavori il primo comportamento che è necessario attuare con massima diligenza per evitare di incorrere in responsabilità si articola in un'attività di regolare tenuta del giornale dei lavori e nella puntuale e completa annotazione sul documento dell'attività di cantiere. E' bene precisare che il giornale dei lavori è facoltativo nei contratti privati. Senza il giornale dei lavori regolarmente tenuto e compilato è difficile per il direttore dei lavori provare di avere eseguito l'incarico con la necessaria diligenza. Si ricorda che il direttore dei lavori è tenuto alla consegna dell'opera una volta completata e in questo frangente deve assicurare che questa è priva di vizi e di difformità .

E' questa l'ultima cruciale fase in cui è possibile prevenire l'insorgere di responsabilità del direttore dei lavori il quale, in autotutela, può rifiutarsi di consegnare l'opera finchè i vizi e le difformità riscontrati non siano sanate. Il rifiuto di consegna dell'opera è un comportamento pienamente legittimo, espressione di un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.. Ai fini di esercitare adeguatamente questo diritto occorre che il direttore dei lavori segnali puntualmente e formalmente i vizi che risultano ostativi al rilascio dell'opera e che subordini il rilascio dell'opera alla loro integrale rimozione. Nei casi più gravi , non basta adottare i comportamenti sopra menzionati,ma è indispensabile , per scongiurare eventuali azioni di responsabilità rinunciare all'incarico. La giurisprudenza ritiene,infatti che : “ Il recesso per giusta causa del prestatore d'opera intellettuale, ai sensi dell'art.2237,terzo comma,c.c.,particolare applicazione del principio di buona fede oggettiva, va esercitato con modalità tali da evitare al cliente il pregiudizio

dell'improvvisa rottura del rapporto, concedendogli il tempo di provvedere agli interessi sottesi al contratto ” Cass. Civ. n.9220/2014”. Emerge quindi, da quanto esposto come il profilo relativo alla prevenzione sia di estrema rilevanza.

### CONCLUSIONI

Egredi colleghi, mi auguro che queste poche righe possano esservi utili per avviarvi nell'attività professionale dove non basta essere bravi progettisti e valenti strutturisti, ma è necessario conoscere le leggi che regolano la nostra professione. Pertanto vi suggerisco di armarvi di pazienza e di dedicare parte del vostro tempo alla lettura delle normative di riferimento. Vi elenco quelle che a mio avviso non devono sfuggire alla vostra attenzione:

Codice Civile , Libro Quarto – Delle Obbligazioni – Titolo III Capo VII

Testo Unico per L'Edilizia

Norme Tecniche per le Costruzioni 2018

Circolare esplicativa NTC 21 gennaio 2019, n°7

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

D.lgs. 9 aprile 2008,n.81 e smi

Linee guida ANAC

## INDICE

|  |        |
|--|--------|
| ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI.....              | pag. 2 |
| FUNZIONE DELL'ORDINE.....                              | pag. 3 |
| ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI.....               | pag. 4 |
| OBBLIGO PEC.....                                       | pag. 5 |
| PARTITA IVA.....                                       | pag. 5 |
| ISCRIZIONE IN ARCA.....                                | pag. 6 |
| POLIZZA PROFESSIONALE.....                             | pag. 6 |
| CREDITI FORMATIVI.....                                 | pag. 7 |
| CODICE DEONTOLOGICO .....                              | pag. 8 |
| PROFILI DI RESPONSABILITA' .....                       | pag. 9 |
| LA RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI.....             | pag.12 |
| TUTELA DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE DEI LAVORI..... | pag.14 |